

**Al Consiglio Direttivo di MONTEOLIVETO Associazione Sportiva Dilettantistica
- DOMANDA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE -**

Il/la sottoscritto/a:	
Nato/a:	Il:
Cod. Fiscale:	
Residente a:	Prov:
Via:	CAP:
Tel:	Cell:
E.mail:	

- Chiede di essere ammesso all'Associazione in qualità di Socio Ordinario
- In qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore, autorizzo a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione:
- Nome Cognome..... nato a il
- Residente a (riempire se diverso) via.....
- Cell:.....Data: Firma:

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N° 675 DEL 31/12/1996

In ottemperanza alla "Legge sulla privacy" per la tutela del trattamento dei dati personali, MONTEOLIVETO Associazione Sportiva Dilettantistica, quale titolare degli stessi, ed in considerazione dell'attività svolta dalla nostra associazione, con riguardo ai Suoi dati personali riportati, ritiene suo dovere informarLa di quanto segue:

- I dati personali acquisiti con la Sua domanda di adesione, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, verranno registrati e custoditi, con i più corretti criteri di riservatezza mediante processi manuali cartacei e/o informatici, ed utilizzati ai soli fini previsti dallo Statuto dell'Associazione.
- I dati raccolti, potranno essere comunicati ad enti o federazioni sportive, a cui l'Associazione aderisce, e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
- In conformità all'art. 13 della Legge 675/96, sulla tutela dei dati personali, Lei può in ogni momento consultare i dati che La riguardano, chiedendone la variazione, l'integrazione e anche l'eventuale cancellazione dietro semplice richiesta scritta indirizzata a MONTEOLIVETO Ass.ne Sportiva Dilett. via Monteoliveto, 94 50124 Firenze.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art.10 della Legge 675/96, con la presente sottoscrizione esprimo il mio consenso al loro trattamento nella misura necessaria e secondo le modalità sopra espresse per il perseguimento degli scopi statutari MONTEOLIVETO Associazione Sportiva Dilettantistica

Data: Firma:

STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1- E' costituita una libera **associazione sportiva dilettantistica** denominata "**MONTEOLIVETO**" (di seguito denominata Associazione) con sede in FIRENZE, via Monteoliveto, 94 50124 e essa potrà istituire sezioni e sedi ovunque.

TITOLO II* - Caratteristiche principali e scopi.

Art.2 - L'Associazione ha le seguenti caratteristiche generali:

1. è apolitica e non ha scopo di lucro;
2. durante la vita dell'Associazione (vedi Art. 28) e nel caso di scioglimento (vedi Art. 50) , non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali. Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile.
3. Tutti i soci hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. L'Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 3- L'associazione ha lo scopo di:

1. promuovere e realizzare iniziative dirette allo svolgimento d'attività: sportivo dilettantistiche, formative, di politiche sociali, culturali, di turismo e ambiente, intellettuali e ricreative a favore dei propri soci e di tutta la popolazione. Lo scopo si realizza attraverso la promozione di sport di gruppo, sociali e delle arti di movimento con particolare riguardo allo studio e alla diffusione dell'euritmia, della pittura e del teatro di figura (per gli aspetti animici del movimento), della musica e della chirofonetia.
2. L'arte costituisce nel merito e nel metodo la via principale nella pedagogia come nella terapia come nella vita stessa per armonizzare nel cuore umano le necessità materiali col "motivo di vita"(entelechia) di ciascuno, purché si rivolga all'uomo intero.
Lo scopo si realizza promuovendo l'arte del movimento" per eccellenza (o euritmia) che migliori lo stato psicofisico

dell'adulto e del bambino, per una saggezza che provenga non solo dal cuore, nè tanto meno solo dalla testa, ma anche dalla mano.

Lo scopo si realizza altresì promuovendo attività ludico motorie che possano facilitare in particolare bambini con problemi dsa, letto-scrittura e logicomatematici, attraverso il principio steineriano dell' "imparare facendo"; e in ogni caso tutte le discipline sportive considerate idonee alla valorizzazione e stimolazione delle doti morali e fisiche dell'individuo. Infatti la scienza pedagogica attuale né per i salotti né per gli eremiti, ma per la civiltà, intende soddisfare le aspirazioni spirituali dell'uomo, secondo il convincimento che lo sviluppo morale passa attraverso l'armonico inserimento dell'io nella corporeità.

A tal fine l'Associazione può partecipare a gare, tornei, campionati, così come indire gare e manifestazioni e istituire corsi interni di formazione e di addestramento; attività all'aria aperta e anche attività nautiche, e anche in partenariato con altre associazioni, enti, onlus e organizzazioni senza scopo di lucro.

3. Svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva;
4. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
5. organizzare Congressi, Seminari, Mostre, Eventi, spettacoli finalizzati alla promozione dei valori dello sport;
6. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive;
7. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, anche attraverso organizzazione di spettacoli teatrali, di euritmia e mostre di pittura o eventi di vario genere e tutto quello che il consiglio riterrà opportuno per sviluppare lo scopo dell'associazione;

Sono compiti dell'Associazione:

8. promuovere la diffusione della pratica sportiva, affinché lo sport si affermi anche nel nostro paese come servizio sociale, quale diritto di tutti i cittadini e risposta alle istanze democratiche e alle necessità della popolazione. Gli scopi della nostra associazione sono quelli di concepire l'attività sportiva quale fattore di emancipazione dei giovani e dei lavoratori, contribuendo all'educazione sociale e democratica dei cittadini, in una visione complessiva delle esigenze culturali e sociali della

popolazione;

9. favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra associazioni ed altre organizzazioni democratiche;
10. avanzare proposte agli Enti Pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;
11. promuovere e diffondere, sia nella pratica diretta sia negli aspetti tecnici, formativi, di studio e di ricerca nell'ambito dei movimenti culturali, ambientali e sportivi le discipline orientate allo sviluppo biofisico, psicologico, estetico degli individui, con particolare riguardo alle forme di conoscenza sviluppatesi nella cultura orientale che prevedano la non dualità mente-corpo, ciò al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita delle persone e della loro evoluzione globale.
12. Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo sociale, l'Associazione può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese iniziative finanziarie o commerciali, aprire conti correnti postali e bancari, attingere a finanziamenti da istituti pubblici o privati e da essi ricevere donazioni.
13. All'interno dei locali in uso all'Associazione, ad uso esclusivo dei soci o di altri circoli ad essa consorziati saranno distribuiti stampati, materiale occorrente per la pratica delle attività e servizi accessori quali un punto di ristoro e curandone direttamente o indirettamente la gestione di generi alimentari e di conforto, secondo quanto previsto dal D.P.R 22/12/1986 n. 917, Testo Unico art. 111, per associazioni di promozione sociale compresi tra gli enti di cui all'art.3, comma 6, lettera e) della legge del 25/08/1991 n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni. Questi fondamentali indirizzi di attività dovranno divenire l'obiettivo costante di coloro che saranno di volta in volta chiamati a dirigere l'associazione.

TITOLO III: ASSOCIATI

Art. 4- La partecipazione all'associazione è aperta a tutti coloro che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto ne facciano richiesta, impegnandosi a rispettare ed osservare tutte le disposizioni contemplate o previste dallo statuto medesimo. Fino al compimento del 14° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori o da chi ne fa le veci, il diritto di voto è esercitato dal 18° anno di età.

Art. 5- Gli associati saranno divisi nelle seguenti categorie:

1. Fondatori, che sono gli associati sottoscrittori dell'atto costitutivo e vogliono essere promotori e organizzatori delle attività oggetto dell'associazione.

2. Onorari, con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo sarà attribuita la qualifica di associato onorario a persone che, sebbene non iscritte all'associazione, abbiano conseguito particolari benemerite sportive e sociali. A questi associati saranno conferiti i diritti riservati agli altri associati, essi sono per altro esonerati dal pagamento di qualsiasi quota o contributo.

3. Ordinari, sono coloro che intendono promuovere, organizzare e dedicarsi alle attività oggetto dell'associazione, intendono frequentare le sedute di allenamento, le manifestazioni, le competizioni e qualsiasi altra attività promossa dall'associazione

Art. 6- Per diventare soci Ordinari occorre presentare domanda scritta contenente i dati personali e la dichiarazione di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. La domanda è soggetta al parere inappellabile del legale rappresentante dell'Associazione o di un altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, a cui spetta di valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione e la relativa iscrizione al libro soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio ordinario. Nel caso in cui la domanda sia respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo alla prima convocazione. Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il consiglio dei Probi Viri dell'Associazione o in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Art. 7- Le condizioni di associato fondatore, ordinario, onorario comportano la piena adesione alle norme previste, contemplate o richiamate dal presente statuto, nessuna eccezione e danno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le manifestazioni da essa promosse. I soci con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione.

Art. 8- Gli associati sono tenuti:

1. al pagamento della tessera sociale;
2. all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
3. Tutti i soci s'impegnano a prendere conoscenza dello statuto, a perseguirne i contenuti sociali e per ogni attività esercitata per conto dell'associazione a fare riferimento costante all'associazionismo democratico.

TITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9- Il sodalizio è articolato in:

Assemblea generale, Consiglio direttivo, Sindaci Revisori ed eventualmente il Collegio dei Probi Viri. Qualora i sindaci revisori non fossero presenti tali funzioni sono svolte dal segretario.

Art. 10- L'Assemblea generale, che è costituita da tutti gli associati fondatori, onorari e ordinari. Indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sui bilanci e sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le linee di politica, culturale e sportiva che il presente statuto contiene. Provvede all'elezione del Consiglio Direttivo e delle altre eventuali cariche sociali.

Art. 11- Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie; Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali dell'associazione con almeno 10 giorni di preavviso, o con avviso scritto ad ogni socio, o altro mezzo di comunicazione idoneo. L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea. L'assemblea ordinaria è convocata, nel periodo dal 1 gennaio al 30 Aprile di ogni anno, per:

1. l'approvazione della situazione patrimoniale,
 2. rendiconto finanziario, bilancio consuntivo e preventivo che saranno redatti a cura del Consiglio Direttivo e dei Sindaci Revisori, secondo le competenze
 3. per altre materie all'ordine del giorno.
- L'assemblea straordinaria è convocata:
4. tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
 5. ogni qual volta ne facciano richiesta i Sindaci Revisori;
 6. allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati;
 7. l'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello statuto

Data: Luogo: Firma:

con cui è richiesta.

Art. 12- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà degli associati più uno. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti, per alzata di mano o a scrutinio segreto, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 13- Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

Art. 14- Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre consiglieri ad un massimo di nove eletti fra gli associati. Il Consiglio Direttivo resta in carica un anno. I suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo. E' di competenza del consiglio la nomina dei responsabili delle varie commissioni di lavoro e degli istruttori, delle varie branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione. Il Consiglio Direttivo governa la vita dell'Associazione secondo i dettami del presente statuto, dei bilanci preventivi e ne rende conto all'Assemblea. Il Presidente, o gli altri consiglieri, potranno ricoprire più incarichi temporaneamente. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. E' riconosciuto al Consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Art. 15- I Sindaci Revisori.

I Sindaci Revisori sono di nomina assembleare, restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Sono nominati un Presidente, due Consiglieri e due supplenti. Essi hanno il compito di vigilare e controllare su tutta attività finanziaria. Si riuniscono ogni qual volta lo ritengono necessario ed almeno una volta l'anno per controllare la situazione del bilancio e presentano la relazione al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Qualora i sindaci revisori non fossero presenti tali funzioni sono svolte dal segretario.

Art. 16- Il Collegio dei Probi Viri è formato da cinque membri di nomina assembleare, di cui tre effettivi, un Presidente e due consiglieri, e due supplenti, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probi Viri presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni e si assicura che siano rispettate le norme dettate dal presente Statuto, garantisce che siano perseguiti i fini statuari. Il Collegio dei Probi Viri si riunisce ogniqualvolta il Presidente del Collegio lo ritiene opportuno e su richiesta di due membri.

Le sedute e le deliberazioni del Collegio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente del Collegio.

Al Collegio dei Probi Viri spetta giudicare in ultima istanza sulle controversie tra soci, e tra soci e sodalizio, secondo il dettato dello statuto, in applicazione del regolamento interno e della legge in generale. Per tale giudizio il Collegio è esonerato dalla osservanza di ogni e qualsiasi formalità procedurale, salvo quelle stabilite tassativamente ed in via inderogabile dalla legge sui riti Arbitrali. Il ricorso dovrà essere presentato al Collegio dei Probi Viri entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esito del lodo espresso dal Consiglio Direttivo.

Sino alla costituzione del Collegio dei Probi Viri, od in caso di mancata costituzione dello stesso, il ricorso deve essere presentato all'ente di promozione nazionale a cui l'Associazione è affiliata, con richiesta di lodo Arbitrale e nominando l'arbitro di parte, che farà parte del Collegio Arbitrale unitamente all'arbitro nominato dalla controparte ed al Presidente del Collegio Arbitrale nominato dal suddetto Ente nazionale.

Art. 17- Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo, dei Sindaci Revisori, dei Probi Viri, dei responsabili delle commissioni, degli allenatori, atleti, istruttori vari, sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico, per quanto riguarda gli istruttori saranno rimborsate le spese a piè di lista ed indennità chilometrica per corsi e lezioni di aggiornamento che questi seguiranno su invito, non vincolante, del Consiglio Direttivo.

Art. 18- Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni ricoperte dallo stesso

spettano ad un componente dell'ufficio di presidenza: convoca il consiglio direttivo e l'assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne redige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del consiglio e dell'assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'associazione; sovrintende all'esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

TITOLO V: CONTRIBUTI DEGLI ASSOCIATI E FONDO COMUNE

Art. 19- A carico degli associati, sia fondatori sia ordinari e aderenti, è fissata una quota annuale di partecipazione. La prima quota di partecipazione sarà stabilita nell'atto costitutivo e successivamente verrà variata dal Consiglio Direttivo. I contributi degli associati andranno a costituire il fondo comune previsto dall'art. 37 C.C. e verranno utilizzati prevalentemente per l'incremento dello svolgimento dell'attività oggetto dell'associazione, nonché alla copertura delle spese per l'attività svolta dal sodalizio.

Art. 20- Il patrimonio sociale è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2. dalle quote sociali versate dagli associati, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3. dal fondo di riserva

Art. 21- Le somme versate per la tessera e le quote sociali non sono rimborsabili in alcun caso, né sono trasmissibili per atti tra vivi. La quota non è rivalutabile.

TITOLO VI: RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)

Art. 22- Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Nel caso di attività tipiche delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, che possono essere poste in essere dall'Associazione, in conformità all'art.10 capo 9 del D.L. 460/97, è obbligo del presidente istituire contabilità separata per tale attività ex art.20 bis del D.P.R. 600. Eventuali disavanzi attivi dell'attività tipica delle ONLUS non potranno che essere impegnati in analoga attività. Il rendiconto economico dovrà ricomprendere i risultati di esercizio dell'attività tipica ONLUS.

Art. 23- Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

1. il 10% al fondo di riserva;
2. il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo e turistico, per nuovi impianti e/o ammodernamento delle attrezzature.

E' vietata qualsiasi distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

TITOLO VII: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER GLI ASSOCIATI

Art. 24- Gli associati possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendono morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
4. quando tengano in privato od in pubblico riprovevole condotta;
5. quando l'associato rassegni le dimissioni;

Art. 25- Le sospensioni, le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Gli associati radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione dopo almeno sei mesi dall'avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima assemblea degli associati. Gli associati espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

TITOLO VIII: SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 26- L'eventuale scioglimento dall'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale come espосто nell'Art. 13 del presente statuto.

Lo scioglimento dell'Associazione avverrà ipso iure.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea delibera con la maggioranza prevista all'Art. 13 sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto. I fondi residui e i ricavi dei realizzati devono essere destinati ad altre Associazioni con scopi analoghi o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 Comma 190, L.23 Dicembre 1996, n°662.

TITOLO IX: DISPOSIZIONE FINALE

Art. 27- Per quanto non compreso nel presente statuto, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.